

Tavolo n. 6 – Mondo degli affetti e territorializzazione della pena

Proposte normative

Art.30- *bis* ord.penit.
Provvedimenti e reclami in materia di permessi.

Testo vigente	Proposta di modifica
[omissis] Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta. [omissis]	[omissis] Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso (eliminare "è obbligatoria la scorta") il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria adottano, se le ritengono necessarie, le misure previste dal comma 2-<i>bis</i> dell'articolo 64 del regolamento. [omissis]

Art.64 D.P.R. 30 giugno 2000, n.230
Permessi

Testo vigente	Proposta di modifica
1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'art.30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre il tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi. 2. Nel provvedimento di concessione sono	1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'art.30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre il tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi. 2. Nel provvedimento di concessione sono

stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.	stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso ovvero se devono o meno essere adottate nei suoi confronti durante il tempo del permesso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.
3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni. 4. Per i permessi di durata superiore alla dodici ore può esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario. 5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.	3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni. 4. Per i permessi di durata superiore alla dodici ore può esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario. 5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso

6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-<i>bis</i> della legge.	possono essere specificate le modalità. 6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-<i>bis</i> della legge.
---	--